

DL 78/09 su provvedimenti anticrisi e proroga termini: via libera definitivo dal Senato.

3 Agosto 2009

L'Aula ha approvato in via definitiva, in seconda lettura, il decreto legge n. 78/09 recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" (DDL 1724/S, Relatori la Sen. Anna Cinzia Bonfrisco per la Commissione Bilancio e il Sen. Antonio Gentile per la Commissione Finanze, del gruppo parlamentare PdL), con la votazione di fiducia sul testo licenziato con la stessa procedura fiduciaria della Camera dei Deputati.

In particolare, il testo prevede, per quanto di maggiore interesse, le seguenti disposizioni:

- **modifiche a norme del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/06 sui criteri di verifica delle offerte anormalmente basse.** In particolare, le modifiche riguardano l'articolo 87 e viene previsto che quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88 dello stesso Codice che disciplina il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse.

All'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.

Vengono apportate modifiche, altresì, al suddetto articolo 88 e viene precisato che la stazione appaltante richiede, per iscritto, la presentazione, da fornire per iscritto, delle giustificazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni e che la stessa, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del Codice dei Contratti pubblici per esaminare le giustificazioni prodotte. La stessa stazione qualora non ritenga sufficienti le suddette giustificazioni ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti;

- **esclusione, per le province e i comuni con più di 5.000 abitanti, dal saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2009 dei pagamenti in conto capitale** effettuati entro il 31 dicembre 2009 **per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale** risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2007, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2008, ovvero, qualora non l'abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del DL 112/08, convertito dalla L. 133/08;

- la **detassazione**, ai fini delle imposte sul reddito d'impresa (IRPEF/IRES), degli **utili reinvestiti** prevedendo che **a partire dal periodo di imposta 2010 sia escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO**, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007 i quali siano stati realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 30 giugno 2010.

L'**incentivo fiscale viene revocato** qualora l'imprenditore ceda a terzi o destini i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto e qualora i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in paesi non aderenti allo spazio economico europeo.

Inoltre, **al fine di sostenere le piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria**, il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato a stipulare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del provvedimento, un'apposita **convenzione con l'ABI** per favorire l'adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate alla attenuazione degli oneri finanziari sulle citate piccole e medie imprese, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti;

- **premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali.** Viene previsto, tra l'altro, che al fine di **incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese**, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, **l'impresa possa utilizzare in progetti di formazione o riqualificazione i lavoratori già percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;**
- **tempestività dei pagamenti delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti delle pubbliche amministrazioni.** Viene dettata un'apposita disciplina in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il D.Lgs. 231/02;
- **disposizioni in materia di accesso al pensionamento** con cui viene, altresì, previsto che **a partire dal 1° gennaio 2015 i requisiti di età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico italiano sono adeguati all'incremento della speranza di vita** accertato dall'Istat e validato dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente (cosiddetta finestra mobile);
- **incremento delle compensazioni dei crediti fiscali.** Al riguardo, **viene rivisto il sistema delle compensazioni fiscali e**, in particolare, vengono apportate modifiche a diverse disposizioni di legge, tra cui l'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 241/97, **in materia di riscossione**, prevedendo che **la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito risulta;**
- **riassegnazione dei fondi per le infrastrutture irrigue.**

Tra le numerose **disposizioni di proroga**:

- prorogato al 31 dicembre 2009 il termine, già fissato al 30 giugno 2009, **per l'applicazione del regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica** di cui all'art. 159 del D.Lgs. 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- prorogato al 31 dicembre 2010 il termine di cui al DL 300/06, convertito dalla legge 17/07, **per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere** con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994;
- prorogato il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni **sull'azione collettiva risarcitoria (class action)** di cui ai commi 445 e 449 della legge 244/07 (legge finanziaria 2008).

Per l'approfondimento dei contenuti del testo si veda la notizia del 29 luglio 2009.

Per i precedenti si veda la notizia del 7 luglio 2009.